

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1344)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1960
(V. Stampato n. 2572)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1960

**Aumento del contributo a carico dello Stato
per l'assistenza di malattia agli artigiani**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto nella misura:

a) di lire 1.500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;

b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di so-

lidarietà nazionale di cui all'alinea b) dell'articolo 23 della predetta legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 675 milioni, di cui alla lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.